

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2026, n. 157.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'au-

torizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026.

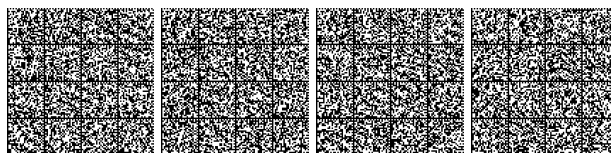
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 2.

Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti infrastrutture e attività energetiche strategiche

1. Nei casi di procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi, qualora la regione interessata, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell'istanza, non si sia espressa sull'intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione medesima un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Qualora il mancato rispetto del termine per l'espressione dell'intesa regionale si verifichi nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il termine assegnato ai sensi del primo periodo del presente comma non è superiore a trenta giorni. Entro il termine assegnato ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove un'apposita interlocuzione con la regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la regione medesima si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato ai sensi del primo periodo del comma.

2. Qualora la regione non si esprima entro il termine assegnato ai sensi del comma 1 e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario *ad acta* al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della regione interessata. Il commissario *ad acta*, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socioeconomici e alle tutele ambientali del progetto.



3. Il Consiglio dei ministri, con la deliberazione di cui al comma 2 o con successiva deliberazione, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare un subcommissario, che coadiuva il commissario *ad acta* nello svolgimento delle attività a esso attribuite. In caso di assenza o impedimento temporaneo del commissario *ad acta*, il subcommissario ne esercita le funzioni.

4. Il commissario *ad acta* di cui al comma 2 può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Al commissario *ad acta* e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2027, a valere sulle maggiori entrate

di cui all'articolo 1 e, per gli anni 2026 e 2028, mediantе corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00178

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2026.

Proroga dell'affidamento della gestione del consiglio comunale di Badolato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Badolato (Catanzaro) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Costanza Pino, dal viceprefetto aggiunto dott. Alessandro Mellace e dal funzionario economico finanziario dott. Berardino Nuovo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

